



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE (BPF)  
SETTORE 7 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO.**

---

*Assunto il 09/10/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 430*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 12682 del 16/10/2019**

**OGGETTO: ART. 35 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI E DEI RELATIVI PIANI D'AZIONE DEL SETTORE CONTENZIOSO TRIBUTARIO . .**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### PREMESSO che:

L'articolo 35 del GDPR prevede testualmente *“Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. 2. Il titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno. 3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68”.*

- per come chiarito nelle “Linee Guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini del regolamento (UE) 2016/679”, adottate dal Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE il 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017: *“Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali<sup>4</sup>, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono strumenti importanti per la responsabilizzazione in quanto sostengono i titolari del trattamento non soltanto nel rispettare i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma anche nel dimostrare che sono state adottate misure appropriate per garantire il rispetto del regolamento (cfr. anche l'articolo 24). In altre parole, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a garantire e dimostrare la conformità”;*

- nelle previsioni della normativa europea, un "rischio" è uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità e probabilità. La "gestione dei rischi", invece, può essere definita come l'insieme delle attività coordinate volte a indirizzare e controllare un'organizzazione in relazione ai rischi;

- la valutazione di impatto compete ai titolari, con il responsabile della protezione dei dati cui viene richiesto apposito parere, e i responsabili del trattamento;

- ove rilevi presenza di rischi residui elevati, il titolare è tenuto a richiedere la consultazione preventiva dell'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;

- le Linee Guida precitate consentono al titolare del trattamento di delegare il compito a soggetto interno od esterno all'organizzazione e comunque il responsabile del trattamento deve assistere il titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto;

- la Valutazione deve essere preceduta, se del caso, ai sensi dell'art. 35, paragrafo 9, dalla raccolta delle opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti; il titolare del trattamento deve altresì documentare la sua giustificazione per la mancata raccolta delle opinioni degli interessati, qualora decida che ciò non sia appropriato;

- il regolamento definisce le caratteristiche minime di una valutazione d'impatto (art. 35, par. 7 e considerando 84 e 90) prevedendo una descrizione dei trattamenti e delle finalità, una valutazione delle necessità e proporzionalità dei trattamenti, una valutazione dei rischi e delle misure di azione necessarie;

- il Garante per la protezione dei dati personali suggerisce di adoperare un software per la compilazione, redatto dal Garante francese e posto in disposizione in versione italiana sul sito del Garante italiano;

- non sussiste obbligo di pubblicazione della valutazione d'impatto, ma il Gruppo di Lavoro suggerisce comunque la pubblicazione “di almeno alcune parti, ad esempio di una sintesi o della conclusione della valutazione”;

- l'art. 24 del Reg. 679/2016 prevede che il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al regolamento europeo. Le misure poste in essere sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

**PREMESSO altresì che:**

- il Dipartimento Bilancio ha predisposto un registro delle attività di trattamento trasmesso al Dirigente competente con nota prot. SIAR n. 320376 del 25/09/2018; il registro contiene tutti i procedimenti nei quali vengono trattati dati personali;

- il Garante per la Tutela dei dati personali, con il provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018), ha adottato l'allegato 1 rubricato "*Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto*", il quale individua l'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto sulla base dei seguenti criteri:

1. *valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato"*;
2. *processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone*;
3. *monitoraggio sistematico degli interessati*;
4. *dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale*;
5. *trattamento di dati su larga scala*;
6. *creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati*;
7. *dati relativi a interessati vulnerabili*;
8. *uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative*;
9. *quando il trattamento in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto"*;

- l'elenco di cui al punto precedente è riferito esclusivamente a tipologie di trattamento soggette al meccanismo di coerenza e non è esaustivo, restando fermo quindi l'obbligo di adottare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati laddove ricorrano due o più dei criteri individuati dal WP 248, rev. 01 e laddove un titolare del trattamento può ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno [dei predetti] criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" (cfr. WP 248, rev. 01, pag. 1);

- sulla base del combinato disposto delle informazioni contenute nel registro dipartimentale e nell'allegato 1 provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, con specifico riferimento al Settore Contenzioso Tributario del Dipartimento Bilancio, possono essere procedimenti per i quali è richiesta una valutazione di impatto, in quanto vengono trattati dati sensibili o aventi carattere altamente personale (cfr. criterio n. 4), i seguenti:

- Contenzioso Tributario;
- Depenalizzazione DGR 281/07 - Redazione /emissione ruolo.

**EVIDENZIATO che:**

- il Settore Contenzioso Tributario ha redatto, mediante l'utilizzo del software per la compilazione, le valutazioni di impatto ed i piani di azione (congiuntamente allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale) in materia di sicurezza dei dati dei procedimenti sopra elencati;

- non è stata effettuata la raccolta delle opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti in quanto, dalle risultanze delle valutazioni, non sussiste la necessità di implementare misure correttive e in diversi casi di trattamento i soggetti interessati non sono individuabili *ex ante*;

- il DPO dell'Amministrazione ha reso parere di approvazione alle Valutazioni di Impatto con nota prot. 335013 del 27.09.2019 in riscontro alla richiesta prot. SIAR n. 333331 del 26.09.2019, presente in atti;

- non sussistono rischi residui e, pertanto, non è necessario richiedere una consultazione preventiva del Garante per il trattamento dei dati personali;

- in base a quanto consentito dal Regolamento e dalle Linee Guida del Gruppo di Lavoro, il presente atto e le allegate valutazioni di impatto verranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze.

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere con le valutazioni di impatto per i procedimenti:

- Contenzioso Tributario;
- Depenalizzazione DGR 281/07 - Redazione /emissione ruolo.

- approvare le Valutazioni di Impatto ed i relativi Piani di Azione (congiuntamente allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale), per come redatti dal Settore Contenzioso Tributario adoperando il software posto a disposizione del Garante del trattamento dei dati personali.

## **VISTI i seguenti atti normativi:**

- la legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”*;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (*“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*) ed in particolare l’art. 19 (*“Incarichi di funzioni dirigenziali”*);
- il decreto 24 giugno 1999, n. 354 del Presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la deliberazione della G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 s.m.i., con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale e s.m.i.;
- la deliberazione della G.R. n. 227 del 06 giugno 2019, con cui il dott. Filippo De Cello è stato nominato dirigente generale del dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 24 giugno 2019 di conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio al dott. Filippo De Cello;
- la D.G.R. n. 469 del 02.10.2019;
- il Decreto Dirigenziale del 4 ottobre 2019, n. 12019 con il quale è stato conferito l’incarico di reggenza al Dirigente del Settore n. 7 *“Contenzioso tributario”* Dott.ssa Donatella Fornaro;
- il Decreto Dirigenziale del 4 ottobre 2019, n. 12019 con il quale è stato conferito l’incarico di reggenza al Dirigente del Settore n. 1 *“Affari Generali”* Dott.ssa Saveria Cristiano;
- il regolamento comunitario 2016/679;
- il D.Lgs. 101/2018;
- le Linee Guida in materia di *“valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato ai fini del regolamento (UE) 2016/679”*, adottate il 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017, adottate dal Gruppo di lavoro istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE le leggi regionali in materia di gestione del personale, il codice sul trattamento dei dati personali ed in particolare gli articoli dal 33 al 36 e l’all. B del detto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il provvedimento del 27 novembre 2008 (per come modificato da provvedimento 25 giugno 2009) ed infine codice della amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tutti nelle versioni vigenti;
- il provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018) del Garante per la tutela dei dati personali;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- la DGR 626 del 14/12//2018;
- il DPGR n. 41 del 30/01/2019.

**CONSIDERATO** che il presente atto non produce effetti di spesa.

**RITENUTA** la propria competenza ed attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

## **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamato di:

**1) approvare** le Valutazioni di Impatto e i relativi Piani di Azione (congiuntamente allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale), per come redatti dal Settore Contenzioso Tributario adoperando il software posto a disposizione del Garante del trattamento dei dati personali relativi ai procedimenti sotto indicati:

- Contenzioso Tributario;

➤ Depenalizzazione DGR 281/07 - Redazione /emissione ruolo.

**2) dare atto** che le misure individuate a tutela dei dati saranno oggetto di riesame e aggiornamento, qualora necessario;

**3) notificare** il presente decreto al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze;

**4) notificare** il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale, al Dirigente del Settore “Datore di lavoro, sicurezza luoghi di lavoro, privacy” e al DPO;

**5) invitare** i dipendenti dei Settori interessati e autorizzati al trattamento dei dati al rispetto delle prescrizioni di legge, nonché delle previsioni contenute nelle valutazioni allegate al presente atto;

**6) disporre** la pubblicazione del presente decreto e delle allegate valutazioni di impatto sul BUR Calabria, ai sensi della l. reg. n. 11 del 2011, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, e sul sito istituzionale della Regione

Sottoscritta dal Dirigente

**FORNARO DONATELLA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**CRISTIANO SAVERIA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**DE CELLO FILIPPO**

(con firma digitale)